

COMUNE DI VICOLUNGO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 in data 18.5.1998

Successivamente modificato ed integrato con:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 38 in data 30.11.1998
(Le modifiche apportate risultano stampate nel testo in corsivo)
- deliberazione Consiglio Comunale n. 3 in data 23.02.2004
(Le modifiche apportate risultano stampate nel testo in grassetto)
- deliberazione Consiglio Comunale n. 23 in data 16.12.2022
(Le modifiche apportate risultano stampate nel testo in corsivo e in grassetto)

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

art. 1

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della legge 29.12.1993, n.578 avente ad oggetto "norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22.8.1994 avente ad oggetto "regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993, n.578 e con il decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22.8.1994.

art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o avvolto in un lenzuolo.

2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

3. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e, comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

4. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

art. 4

1. I feretri destinati all'inumazione ed alla tumulazione devono avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

CAPO II TRASPORTO DI CADAVERI

art. 5

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento, secondo le tariffe stabilite, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90.

art. 6

1. Il trasporto di un cadavere, dei resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è effettuato secondo le prescrizioni stabilite nel capo IV del D.P.R. 285/90.

art. 7

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

CAPO III INUMAZIONI

art. 8

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni di cui al capo XIV del D.P.R. 285/90.

2. Nei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

3. Le sepolture si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti a tal uso destinati e sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

4. I campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, esclusa pertanto ogni possibilità di scelta dei posti.

5. Quando, con tale ordine, si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche, sempreché queste durino da dieci anni.

6. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami smaltiti a norma di legge.

art. 9

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del necroforo, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

art. 10

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

art. 11

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' severamente vietato spogliare i cadaveri, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

art. 12

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone o coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

3. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

art. 13

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metalli, cemento, pietra, granito o marmo previo pagamento dei relativi diritti.

2. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e portalampane.
3. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte, nonché a brevi dediche o epigrafi.

art. 14

1. Le inumazioni nei campi comuni vengono accordate gratuitamente, salvi i diritti di cui al comma 1 del precedente articolo.
2. La loro durata è fissata in anni dieci, non rinnovabili.
- 2. La loro durata è fissata in anni 20, eventualmente rinnovabili per una sola volta.**

art. 15

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

art. 16

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura del Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

CAPO IV TUMULAZIONI

art. 17

1. Il Comune può concedere, dietro pagamento di corrispettivo, l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;**E' così sostituito:**
 - a) tomba di famiglia o aree per tombe di famiglia**
 - b) posti in terra per tombe individuali in muratura;

- c) loculi individuali;
- d) cellette ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali.

art. 18

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

art. 19

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia o monumentali, delle tombe e loculi individuali e delle cellette ossario e cinerarie sono, in solido, a carico dei concessionari.

art. 20

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o individuali hanno durata di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie hanno durata di 30 (trenta) anni, salvo rinnovo.

3. Le concessioni devono risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario nelle forme di legge ed a spese del concessionario.

Il contratto di concessione dovrà prevedere clausole di decadenza dal diritto in caso di violazioni a prescrizioni stabilite dal regolamento o da gravi inadempienze in ordine agli obblighi di manutenzione delle opere funerarie

4. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

5. E' facoltà del Comune consentire, per la concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, il rinnovo per un periodo di tempo minimo di 10 (dieci) o 20 (venti) anni.

6. E' facoltà del Comune accettare, dietro espressa richiesta, la retrocessione dei loculi concessi e non utilizzati, corrispondendo al richiedente una somma rapportata al tempo già trascorso determinata come segue:

a) per retrocessioni entro i primi due anni dalla concessione: il 75% del prezzo originario pagato;

b) per retrocessioni entro i 5 anni dalla concessione: il 50% del prezzo originario pagato;

c) per retrocessioni entro i 10 anni dalla concessione: il 20% del prezzo originario pagato;

d) per retrocessione entro i 15 anni dalla concessione: il 5% del prezzo originario pagato.

Nessuna restituzione sarà dovuta per le retrocessioni di loculi concessi da almeno 15 anni.

I valori sui quali determinare le somme da rimborsare sono in ogni caso riferiti agli importi stabiliti per i cittadini residenti.

art. 21

1. Le tombe di famiglia o monumentali e le tombe individuali, previo pagamento dell'importo della concessione in conformità alle vigenti tariffe, possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso il diritto di sepoltura è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori.

Per famigliari si intendono le persone indicate dall'art. 433 del codice civile.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

6. E' consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari e loro familiari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi.

Per tali tumulazioni dovrà essere presentata apposita istanza al Sindaco da parte di tutti i concessionari o da parte di uno solo di essi che dichiari che sussiste il consenso di tutti i concessionari

7. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

art. 22

1. Nelle tombe di famiglia è consentita la costruzione di cellette ossario e cellette cinerarie.

2. Nelle tombe di famiglia sono ammesse le salme o i resti delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte che risultino averne diritto secondo le norme di cui al precedente articolo.

3. In tal caso in ogni loculo può essere collocato un numero massimo di 4 urne.

art. 23

1. La concessione di spazi per tombe individuali è soggetta, per la parte compatibile, alle norme riguardanti la concessione di aree per tombe di famiglia.

2. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

3. Tanto per le salme già sepolte quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli uffici competenti.

4. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa.

5. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

6. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

7. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

b) fratelli e sorelle;

c) coniuge.

8. E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

art. 24

1. L'area per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e tombe individuali è data in concessione su conforme deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nella tomba di famiglia.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

5. Per la costruzione delle tombe di famiglia il Comune richiederà il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

6. Le tombe di famiglia dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data dell'autorizzazione, altrimenti la concessione di sepoltura decadrà per inadempienza delle obbligazioni ed il Comune incamererà il deposito cauzionale restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

7. La costruzione del monumento sulle tombe individuali deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza il Comune disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per l'area.

art. 25

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di concessione fra privati.

2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo dell'area secondo le tariffe vigenti.

4. Per ragioni di pubblica utilità le concessioni di sepoltura privata possono essere revocate dalla Giunta Comunale, indennizzando i concessionari.

art. 26

1. I concessionari delle tombe di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

art. 27

1. Alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia ed individuali gli interessati dovranno chiederne il rinnovo a condizione che esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba.

2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane

ricerche di rintraccio degli stessi. La sepoltura, il monumento o la tomba cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento del rinnovo.

4. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza degli indirizzi dei concessionari.

art. 28

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, relative a tombe di famiglia ed individuali, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

art. 29

1. E' ammessa la concessione di loculi, **di cellette ossario e urne cinerarie** a persone viventi, dietro pagamento della tariffe in vigore al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

2. Di norma i loculi possono contenere un solo feretro.

E' ammessa la collocazione di UNA urna cineraria o UNA cassetina all'interno del loculo nel caso in cui esso non contenga alcun feretro.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Eventuali variazioni, ove ne emergesse la necessità, dovranno essere oggetto di apposito atto di concessione, su istanza del concessionario o di altro avente causa, tramite appendice contrattuale da apporre all'atto di concessione stesso. Tali variazioni devono riguardare comunque persone che, relativamente al concessionario, rientrano nei casi previsti dall'art. 433 del codice civile.

4. Il loculo non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

5. Nei loculi è ammesso il collocamento di *UNA* cassetta con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore, *CON SCADENZA DELLA CONCESSIONE ORIGINARIA*.

6. Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

7. Qualora non siano ancora decorsi i termini per la estumulazione verrà posto a carico degli eredi l'obbligo di rinnovare la concessione per il periodo di tempo rimanente.

8. I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali.

CAPO V OSSARI E CINERARI

art. 30

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il nome, cognome, la data di nascita e la data di morte della persona cui i resti appartengono.

art. 31

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

art. 32

1. Le urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Le urne cinerarie possono essere collocate anche negli spazi dati in concessione a privati.

art. 33

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

art. 34

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, sono raccolte e depositate presso il cimitero comunale.

E' così sostituito:

1) La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale potrà avvenire in apposita area individuata dal comune. Le ceneri potranno anche essere collocate in apposite urne cinerarie concesse dal Comune. In entrambi i casi dovranno essere corrisposti al Comune gli importi di concessione stabiliti dal comune.

2) In materia di cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri è fatto espresso rinvio alla normativa statale e regionale vigente, ivi compresa la cremazione di salme inumate o tumulate da almeno, rispettivamente dieci e venti anni, effettuate su richiesta dei famigliari o su iniziativa del Comune.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 35

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

3. Le straordinarie si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, dietro ordine del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

art. 36

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

2. Per le esumazioni si osservano le disposizioni di cui agli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90.

art. 37

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 86 e seguenti del D.P.R. 285/90.

art. 38

1. Prima di eseguire una esumazione o estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

art. 38 – bis

Per le operazioni cimiteriali previste dal presente capo e richieste da privati, le domande dovranno essere presentate da tutti gli eredi o aventi titolo o da uno solo di essi, il quali dichiarati di agire con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

**CAPO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO**

art. 39

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.
2. Il necroforo è obbligato alla tenuta dei documenti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
3. Il necroforo ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/90.

art. 40

1. Il necroforo del cimitero deve:
 - a) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
 - b) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - d) eseguire i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo

spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'opera di ditte autorizzate dal Comune.

Il necroforo ha inoltre l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc.);
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella celletta ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

2) Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione ed i conseguenti adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, possono essere affidate ad apposita ditta specializzata ed operante nel settore dei servizi di onoranze funebri.

art. 41

1. Il necroforo del cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

2. Il necroforo quando è nell'esercizio delle sue funzioni vestirà la divisa o porterà i distintivi che saranno forniti dal Comune.

art. 42

1. Il necroforo cura l'apertura e chiusura del cimitero al pubblico, secondo l'orario stabilito che dovrà essere affisso all'ingresso del cimitero.

art. 42 bis

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963, n.292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministero della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

art. 43

1. Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per esigenze di servizio.

2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al

guinzaglio.

3. E' proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte.

4. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta per il raggiungimento della tomba.

art. 44

1. I viali, i sentieri e gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine.

2. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata e smaltita a norma di legge.

3. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera del necroforo, raccolte e depositate nell'ossario.

art. 45

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, coe pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

art. 46

1. Qualunque asportazione di residui vegetali, legno, plastica, carta, cartone e in genere rifiuti speciali assimilabili agli urbani è vietata.

art. 47

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Sindaco.

art. 48

1. Salvo che ai parenti autorizzati ed al personale addetto è assolutamente vietato presenziare alle esumazioni straordinarie.

art. 49

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà dal necroforo o dai vigili urbani diffidato ad uscire immediatamente e, ove occorra, accompagnato. Sono fatte salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

art. 49 - bis

Relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni si richiamano le specifiche disposizioni in materia attualmente previste dal D.P.R. 15.7.2003, n. 254. Al responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle suddette disposizioni. In caso di affidamento dei servizi di esumazione ed estumulazione ad apposita ditta appaltatrice, la responsabilità del cimitero per gli adempimenti di cui al presente comma è attribuita alla ditta stessa. Per i rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione si procederà allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97.

CAPO VIII CONTRAVVENZIONI

art. 50

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

art. 51

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

art. 52

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività, pubblicazione ed omologazione ai sensi di legge.

Art. 53

Alla Giunta Comunale compete:

- **la determinazione degli importi dovuti per la concessione delle opere funerarie e per le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni ed alle ulteriori attività cimiteriali;**
- **la determinazione dei criteri che disciplinano le modalità di pagamento degli importi concessori;**

- l'individuazione delle aree nell'ambito del cimitero comunale da destinare appositamente alla dispersione delle ceneri;
- l'individuazione delle aree all'interno del cimitero comunale ove depositare temporaneamente, in attesa dello smaltimento, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Art. 54

Per le concessioni cimiteriali risalenti agli anni pregressi e non perfezionate con appositi contratti, la Giunta Comunale, con specifiche provvedimenti, anche cumulativi, potrà provvedere alla regolarizzazione delle concessioni stesse, attribuendo ad esse decorrenza dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuto pagamento delle somme a suo tempo dovute e desumibili dalla documentazione agli atti del Comune.